



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 109 del 25-10-2023

Oggetto: NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - STAGIONE INVERNALE 2023-2024

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente – conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10.11.2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

VISTO il D.M. 02.04.2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM₁₀ (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24 ore per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la D.C.R. del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la successiva D.G.R. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTO il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” che:

- fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM_{2,5}, per le quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 01.01.2015;
- stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 1 del decreto stesso;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto:

- con D.G.R. n. 2130 del 23.10.2012 ha approvato la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13.08.2010 n. 155, in ottemperanza alle suddette disposizioni, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.G.R. n. 122 del 23.02.2015 *"Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006"* ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall' ARPAV nel semestre dal 01 ottobre al 31 marzo;
- con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 ha recepito lo “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 09.06.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10.09.2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM₁₀, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- con D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 ha approvato la “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155”, in vigore dal 01.01.2021;
- con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 ha approvato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea” da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla precedente D.G.R. n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S., negli incontri del 09.07.2020, del 11.08.2020 e 10.03.2021 in cui viene illustrato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea” approvato con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell’incontro del 05.01.2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse, nonché negli ultimi incontri del 28.09.2022 e 21.09.2023;

RICHIAMATO il Tavolo Tecnico Zonale del 28.09.2023 durante il quale sono state discusse le tematiche relative ai seguenti argomenti:

- confronto tra situazione della qualità dell’aria anno 2022 anno 2023;
- superamento valori PM_{2,5}, PM₁₀ e benzo(a)pirene anno 2022 e parzialmente anno 2023;

- numero superamenti e giorni interessati da allerte dovute ad eventi di accumulo più significativi e prolungati del periodo invernale 2022-2023;

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione (D.G.R. n. 1855/2020) il Comune di Pieve di Soligo rientra in zona IT0524 "Zona Pedemontana", comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";

circolazione, fino al 30.04.2024;

- alla data del 03.10.2023, il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 20 volte dal 01.01.2023 e 24 (4+20) volte dal 01.10.2022;

- suddetto limite è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 16 volte nel 2022, 15 volte nel 2021, 28 volte nel 2020, 19 volte nel 2019, 14 volte nel 2018, 36 volte nel 2017, 23 volte nel 2016, 39 volte nel 2015, 24 volte nel 2014, 24 volte nel 2013, 32 volte nel 2012, 57 volte nel 2011 e 51 volte nel 2010, con una media aritmetica di 29,07 superamenti per anno;

- il superamento del limite di 35 superamenti nell'arco dell'anno civile del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ è avvenuto per 4 annualità negli ultimi 13 anni (2010-2011-2015-2017);

RILEVATO che l'Accordo Padano (D.G.R. n. 836/2017) prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀ con un sistema "a semaforo" e precisamente:

- **nessuna allerta - semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM₁₀ inferiore a 4 giorni;

- **livello di allerta 1 - semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

- **livello di allerta 2 - semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

VISTI:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6-bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)";

- il D.Lgs. 13.08.2010 n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con D.C.R. n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016;

- la D.G.R. n. 122 del 27.05.2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";

- la D.G.R. n. 1908 del 29.11.2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 "Accordo di programma";
- la D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 "Revisione zonizzazione";
- la D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto misure straordinarie;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" della D.L. 13.06.2023 n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" convertito con modifiche in legge dalla L. 10.08.2023 n. 103;

O R D I N A

l'adozione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30.04.2024 delle seguenti misure urgenti:

- Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:

- autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello;

- Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

- Conferma del divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, secondo quanto già previsto dalla ordinanza n. 85 del 12.10.2015 ad oggetto "Ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell'aria del territorio comunale" (si ricorda che è sempre vietato accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi ai sensi dell'art. 16 "Difesa dei boschi dagli incendi" del Regolamento Regionale 07.02.2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale");

- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla D.G.R. n. 1908/2016.

NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1 - SEMAFORO COLORE ARANCIO - E NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 2 - SEMAFORO COLORE ROSSO - ai suddetti divieti e obblighi si aggiungono i seguenti divieti:

- Divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla D.G.R. n. 1908/2016;

- **Obbligo di abbassamento delle temperature di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici** previste dall'art. 3, c. 1, del D.P.R. 74/2013 (19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, esclusi gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ex art. 3, c. 4, D.P.R. 74/2013). Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

A V V I S A

che a carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da Euro 25,00 a Euro 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

I N V I T A

inoltre, ad osservare i seguenti comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

ed ancora, ad attenersi ai seguenti comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione,
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale,
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel,

- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling),
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate,
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in abito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale,
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel,
- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C e rispettare gli orari di accensione degli impianti,
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati,
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

D I S P O N E

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i Servizi comunali e a tutti i sottoelencati soggetti interessati:

- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Carabinieri Forestali - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo.

I N F O R M A

Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. è il dott. Giovanni Gardenal (Ufficio Ambiente tel. 0438.985.326 - Orario su appuntamento – piazza Vittorio Emanuele II, 1 31053 Pieve di Soligo TV).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Pieve di Soligo, 25-10-2023

Il Sindaco
Soldan Stefano
firmato digitalmente